



# Comune di Gonzaga

Provincia di Mantova

## IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2018

La IUC è composta da: Imposta Municipale Propria (**IMU**), Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), **Corrispettivo sui rifiuti**.

### **TASI ANNO 2018**

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (esclusa l'abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – lusso) e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (diritto di usufrutto, proprietà, uso, abitazione ..), quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, la restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dal 2016 è prevista l'esenzione della TASI per il possessore dell'abitazione principale non di lusso; è prevista pure l'esenzione della quota a carico dell'occupante dell'immobile destinato a dimora abituale e residenza anagrafica (sempreché non rientri nelle categorie catastali di lusso). Nel caso di abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti (come definito dal co. 10 dell'art. 1 L. 208/2015) la norma ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile (sempreché siano verificati i dovuti requisiti).

La Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 19/03/2018 per l'anno 2018 ha così stabilito:

### **Aliquote TASI 2018**

- aliquota pari al **2,00 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU aventi categoria catastale A/01, A/08 o A/09;
- aliquota pari al **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);
- aliquota pari allo **0,65 per mille** per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozi e Botteghe) purché prive di slot – machines – (dovrà essere presentata apposita dichiarazione disponibile presso l'ufficio tributi);
- aliquota pari allo **0,00 per mille** per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di nuove attività produttive a carattere artigianale o industriale (così come meglio precisato nella Delibera del Consiglio);
- aliquota pari allo **0,00 per mille** per le unità immobiliari inagibili da sisma di cui all'art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;
- Aliquota pari al **1,30 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- Aliquota pari al **1,30 per mille** – per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – **aliquota ordinaria**;

### **Detrazioni TASI 2018**

a) Detrazione di **Euro 100,00** (cento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A1 o A8 o A9 limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 450,00;

### **Agevolazioni TASI 2018**

- a) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 - canone concordato - l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (aliquota ordinaria 1,30 per mille) la riduzione al 75 per cento (Comma 678 – ultimo periodo - articolo 1 Legge 147/2013) dovrà essere presentata apposita dichiarazione disponibile presso l'ufficio tributi.

### **Modalità di pagamento**

Il versamento della Tasi è effettuato entro il 18/6/2018 - acconto - ed il 17/12/2018 – saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice ente da specificare sul Modello F24, per il Comune di Gonzaga, è **E089** e sono previsti i seguenti Codici tributo:

3958 - Tasi - Tributi per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 - Tasi - Tributi per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali strumentali

3960 - Tasi - Tributi per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3961 - Tasi - Tributi per i servizi indivisibili per gli altri fabbricati

Per ciascun codice tributo deve essere effettuato l'arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso negli altri casi).

E' possibile effettuare il calcolo della TASI accedendo al sito del Comune di Gonzaga [www.comune.gonzaga.mn.it](http://www.comune.gonzaga.mn.it), accedendo alle Info istituzionali voce IUC 2018.

Non deve essere effettuato il versamento se l'importo totale annuo da pagare è uguale o inferiore ad Euro 12,00.

Il Tributo sui servizi è effettuato in autoliquidazione, ovvero il soggetto passivo calcola e versa autonomamente l'importo dovuto.

La dichiarazione Tasi - per l'anno 2017 - dovrà essere presentata al Comune entro il 30/6/2018 – utilizzando i modelli disponibili presso l'ufficio Tributi del Comune oppure sul sito internet del Comune.

## **Corrispettivo sui rifiuti**

Il presupposto del corrispettivo dei rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La gestione del corrispettivo dei rifiuti è in capo alla Ditta Mantova Ambiente Spa che gestisce per conto del Comune il servizio dei Rifiuti. Come per gli anni scorsi la Ditta Mantova Ambiente emetterà le fatture relative al Corrispettivo dei Rifiuti e le invierà a casa degli utenti.

## **IMU ANNO 2018**

La Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 19/03/2018 per l'anno 2018 ha così stabilito:

### **ALIQUOTE IMU 2018**

- a) 0,86% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,40% per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 (canone concordato)- dovrà essere presentata apposita dichiarazione disponibile presso l'ufficio tributi;

### **DETRAZIONI IMU 2018**

Detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, censite in categoria catastale A/1, A/8, A/9.

### **AGEVOLAZIONI IMU 2018**

a) E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (aliquote 2018 lettera c) pari a 0,40%) la riduzione al 75% (Art. 13 co. 6-bis D.L. 201/2011).

- E' prevista l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale che non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 - abitazioni di lusso.

- E' prevista l'esenzione dell'IMU per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita come disciplinato dal comma 5 bis dell'art. 2 DL 102/2013 - con obbligo di presentare apposita dichiarazione;

- Dal 2016 per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti (come definito dal co. 10 dell'art. 1 L. 208/2015) la norma ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile (sempreché siano verificati i dovuti requisiti).

- Non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 commi 4 e 8 del DL nr. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.

- Dal 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli condotti direttamente dal soggetto passivo.

### **SCADENZA VERSAMENTI IMU**

ACCONTO entro il **18/6/2018**: pari al 50% dell'importo dovuto per l'intero anno; SALDO entro il **17/12/2018**.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate o con bollettino postale (appositamente istituito per il versamento dell'IMU).

Il codice ente da specificare sul Modello F24, per il Comune di Gonzaga, è **E089**.

Il codice catastale da specificare sul bollettino di versamento in c/c postale è sempre **E089**.

Per il versamento con Modello F24 sono previsti i seguenti Codici tributo:

3912 - Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune

3914 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune

3916 - Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune

3918 - Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune

3925 - Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato

3930 - Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune.

Nell'anno 2018 l'imposta deve essere versata interamente al Comune di Gonzaga ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che devono versare l'IMU ad aliquota standard dello 0,76% allo Stato e la differenza dall'aliquota base dovrà essere versata al Comune (per Gonzaga 0,86% - si individua un incremento di 0,10%). Per ciascun codice tributo deve essere effettuato l'arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso negli altri casi).

### **IMU e TERREMOTO**

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'I.M.U. fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. ([art. 8 comma 3 del DL n. 74/2012](#)).

### **CALCOLO DELL'IMPOSTA**

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Non deve essere effettuato il versamento se l'imposta totale annua da pagare è uguale od inferiore a Euro 12,00. Se l'importo annuale da versare supera Euro 12,00, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

E' possibile effettuare il calcolo dell'IMU accedendo al sito del Comune di Gonzaga [www.comune.gonzaga.mn.it](http://www.comune.gonzaga.mn.it), selezionando dalle Info istituzionali la voce IUC 2018.